

COMUNICATO STAMPA

CON PREGHIERA DI AMPIA DIFFUSIONE

Contestata a Strasburgo la legittimità costituzionale della legge elettorale

Alla presenza dei delegati della maggior parte delle segreterie dei partiti in competizione, ha avuto luogo oggi a Roma la conferenza stampa del prof. Francesco Petrino che ha esplicitato le finalità delle iniziative giudiziarie incardinate dalla dott.ssa Ornella Mariani con l'assistenza dell'On. Avv. Alberto Simeone, del Prof. Avv. Marina Flocco e del prof. Avv. Ciro Centore per contestare atti e circostanze per le quali si ravvisano violazioni delle previsioni proprie della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali per la sistematica imposizione posta in essere in danno dei cittadini a seguito della promulgazione da parte del Governo Italiano della legge n. 270 del 21 dicembre 2005, la cui articolazione trasgredisce il disposto degli artt. 1, 2, 49, 51, 56,58,90,91,93,95 e 96 della Costituzione con grave ed evidente nocumento, sia in fatto che diritto, contravvenendo peraltro al dettato della Costituzione su cui si fondano i valori autentici della Repubblica Italiana, In effetti si tratta di ineludibili violazioni degli intangibili diritti soggettivi propri del popolo italiano, la prima delle quali è l'aver inibito ai cittadini l'uso delle prerogative costituzionali che ineludibilmente competono a tutti ed a ciascun cittadino. Il testo dell'art. 1 dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana, difatti recita: ***“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”*** Dalla lettura emerge chiaramente ed in maniera insuperabile che la sovranità attribuita in linea di esclusività e con attribuzione diretta dalla Costituzione al Popolo, con l'applicazione della menzionata legge, in realtà, tale esplicita potestà, risulta completamente e concretamente sottratta al popolo italiano, visto che ai cittadini è stato inibito l'irrinunciabile diritto loro assegnato di potere scegliere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato. Attraverso la normativa così intervenuta, vengono sottoposte al voto dei Cittadini liste elettorali già predisposte, nelle quali si ritrovano eletti di diritto non i soggetti più votati, ma unicamente i nominativi nell'ordine gerarchico riportato sulla lista in modo che laddove competano al partito relativo 10 parlamentari, risulteranno eletti i primi dieci della lista, indipendentemente dal numero di voti loro effettivamente attribuiti, escludendo perciò illegittimamente ed illogicamente i nominativi dei candidati volontariamente indicati e prescelti con maggior numero di voti e perciò unico e veritiero anelito della sovranità popolare. L'art. 2 della Costituzione Italiana sancisce: ***“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economia e sociale”***. In Italia ciò non corrisponde assolutamente al vero per il riverbero buio della criticata normativa e non riconosce nè garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia inteso come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Infatti la legge contestata

travalica e né rispetta i diritti fondamentali dell'uomo, poiché esclude aprioristicamente il principio della di lui sovranità nella scelta dei propri rappresentanti alla guida della nazione, delle regioni, delle province, delle città e delle circoscrizioni o municipi nelle grandi metropoli. L'art. 49 recita: ***“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”***. L'art. 51 recita: ***“ Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza”***. Nulla di quanto è previsto e statuito da questo sommo disposto viene rispettato dalla legge promulgata dal Governo Italiano, poiché le centinaia di candidati rappresentanti popolari eletti non sono coloro che riportano il maggior numero di suffragi, e che hanno od avrebbero meritato il consenso, ma coloro i quali invece che sono stati scelti dalle segreterie partitiche nazionali e giusto ciò inseriti d'imperio nel novero dei pochi nominativi che, in virtù del quorum dei voti, potranno poi essere proclamati eletti. L'art. 56 recita: ***“ La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale “ e l'art. 58 conferma “ I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25 anno di età”***. Invece, la legge che impone ai suffragi le soglie minime di eleggibilità nella misura del 4% per i partiti autonomi e del 2% per quelli riuniti in coalizioni, contraddice e viola il predetto dettato costituzionale; ancor più ove si consideri che, per maturare il diritto alla presentazione delle liste elettorali, si impone la raccolta di un numero di firme di cittadini variabile per quantità in dipendenza della finalità delle candidature, ovvero se riferite a Camera, Senato, Regione, Provincia e Comuni, mentre da tale obbligo sono esclusi unicamente i partiti nelle cui liste sia stato eletto un deputato o un senatore, così discriminando i cittadini con la violazione dei diritti individuali. L'art. 90 recita: ***“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione”***. La ratifica da parte del Presidente della Repubblica della legge n. 270 del 21/12/2005, poiché violativa dei diritti umani e costituzionali dei cittadini, in occasione di ogni consultazione elettorale come nel momento attuale, costituisce ad ogni effetto una reiterata violazione dell'art. 90 per ***attentato o concorso nel volere attentare alla Costituzione***, nonché violazione del giuramento di ***“Fedeltà alla Repubblica” e di “Osservanza della Costituzione”***, sancito dall'art. 91. Per le medesime ragioni, ***si concretizzerebbero identiche responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del disposto degli artt.95 e 96***. Conseguenza derivata e derivante dall'attuazione della suddetta e famigerata legge n. 270 modificativa del sistema elettorale italiano è stata ed è la evidente e sostanziale abolizione della Sovranità Popolare come sancita all'art. 1; il mancato rispetto formale e sostanziale del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 e l'annichilimento della universalità del suffragio di cui agli artt. 49,56 e 58, poiché non risulteranno così eletti i cittadini più votati, ma i soli pre-scelti o pre-destinati dalle segreterie, con le implicazioni evidenti o le sospettabili collusioni da scambi di contropartite, forse anche economiche, ovvero e peggio ancora di leggi realizzate unicamente per la tutela di particolari lobbies ed interessi.

Le norme della Convenzione che si ritengono violate ai fini del presente ricorso sono: Violazione dell'art. 1 da parte del Governo Italiano per avere ratificato la legge elettorale

violativa dei diritti e delle libertà individuali definiti al Titolo I° della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Violazione dell'art. 3 del protocollo addizionale N° 1 alla Convenzione -

Diritto a libere elezioni. “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.” La violazione della legge elettorale vigente e già denunciata dalla

ricorrente è tale da configurare la lesione del Diritto a libere elezioni. La violazione che si ravvisa ha determinato e determinerà anche nel corso della corrente consultazione elettorale, una autentica discriminazione tra chi effettivamente riporta il maggior numero di voti, rispetto a chi poi viene eletto pur con minori suffragi. La libera espressione del popolo è di fatto esclusa, inibita e discriminata dalle imposizioni delle segreterie dei partiti le quali a proprio esclusivo arbitrio decidono prima delle elezioni i soggetti da far eleggere, vanificando e violando le volontarie scelte degli elettori, i quali ultimi si ritrovano poi ad essere rappresentati da candidati eletti senza la partecipazione attiva od i voti dei cittadini –elettori, ciò in chiara violazione della norma costituzionale che impone di garantire la libera e consapevole espressione dell'opinione del corpo elettorale.

Violazione dell'art. 11 - Libertà di riunione e di associazione.

1. *“Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi”.*

2 *“L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato”.* Il concetto di partecipazione ad organizzazioni o associazioni, attraverso le quali tutelare i propri interessi, è da intendersi esteso anche al momento della scelta elettorale. Il voto ad un partito, ad una coalizione, sempre più costituiscono gli unici momenti attraverso i quali ai singoli è dato modo di unire le proprie forze al fine di tutelare determinati interessi. Vanificare o ridurre la portata dell'esercizio del diritto di voto, attraverso la promulgazione di una legge elettorale violativa dei più

elementari diritti naturali, prima ancora degli inviolabili diritti costituzionali, costituisce una evidente e dannosa discriminante al libero esercizio del diritto di associazione, nonché una altrettanto evidente violenza alla volontà ed al libero arbitrio dell'individuo. **Violazione art. 8 della Convenzione - paragrafo 1 e 2**, poiché l'imposizione della elezione di candidati pre-determinati dalle segreterie dei partiti viola il diritto alla vita privata delle persone, in quanto inibisce la volontà individuale di potere scegliere liberamente i rappresentanti di propria fiducia, cui affidare il proprio mandato elettorale ad ogni livello e grado, con gravi ricadute negative e ripercussioni sulla vita privata ed individuale di ogni singolo elettore.

Violazione art. 9 della Convenzione – paragrafo 1 e 2, poiché la legge promulgata è violativa della libertà di pensiero, oltre che del diritto a manifestare il proprio pensiero attraverso la libera espressione del voto in favore di individui di propria fiducia, anziché di soggetti imposti dalle segreterie ed in violazione della sovranità popolare, peraltro tutelata proprio dalla Carta Costituzionale. **Violazione art. 10 della Convenzione** – atteso che la promulgata legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270 inibisce e condiziona la libertà di espressione individuale per l'ingerenza, da parte delle autorità pubbliche, (attraverso l'approvazione – applicazione della vituperata norma), la quale viola la libertà di opinione e di idee da parte dei cittadini, coartandoli. **Violazione dell'art. 14** per la evidente discriminazione delle opinioni politiche e/o di altro genere che impedisce il pieno godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione. **Violazione dell'art. 17** per la insuperabile violazione del divieto di abuso di diritti, in cui sarebbe incorso il Governo Italiano e il Capo dello Stato con la promulgazione della legge n. 270/2005 violativa od almeno restrittiva dei diritti costituzionali degli italiani.

La condanna invocata:

Tempestivo richiamo all'Italia affinché adegui la legge n. 270 del 21/12/2005 alla propria Carta Costituzionale, al fine di evitare il perfezionarsi della nuova truffa elettorale del 13 e 14 aprile 2008, conseguibile senza la necessità di annullare le elezioni, ma previa imposizione della revisione legislativa finalizzata al rispetto del dettato della Costituzione Italiana e perchè siano proclamati eletti i soli candidati che avranno riportato il maggior numero di suffragi, indipendentemente dalle loro posizioni numeriche riportate sulle liste elettorali. Condanna al risarcimento in favore della ricorrente in ragione di 1 euro per ognuno dei cittadini censiti nella Repubblica Italiana, ovvero al pagamento dell'ammontare complessivo equivalente al numero degli abitanti residenti come rilevati dall'ultimo censimento della popolazione, **somme che la ricorrente si impegna a destinare**

integralmente per la costituzione di una Fondazione Filantropica tesa ad alleviare i disagi della Terza Età dei meno abbienti con la realizzazione di strutture di accoglienza con ambulatorio medico, da ubicarsi in aree disagiate della Repubblica Italiana.

Roma, 11.04.2008

Ufficio Stampa Snarp L.C. tel. .3486057640